



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI E RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALI FONDI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

Servizio contratti, SUA e provveditorato

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO DI CHIOGGIA DEI VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA CUP: B98J23001520001” DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE – CIG: BCCB683A5E - N. GARA 2026_CMVE018

PREMESSE

Con determinazione n 2209 prot. 56177 del 20/08/2026 rettificata con determinazione n. 2244, prot. n. 56976 del 25/08/2026, il dirigente dell’Area Patrimonio Edile della Città metropolitana di Venezia, ha disposto di procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al **Decreto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 24 novembre 2025**, e richiamati espressamente nella documentazione di progetto.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all’indirizzo <https://appalti.cittametropolitana.ve.it/PortaleAppalti>.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta sottosoglia comunitaria, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 – Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i. (in seguito “Codice”) con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 2 del Codice e dell’inversione procedimentale, ai sensi dell’art. 107, comma 3 del predetto Codice.

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla data di pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di cui all’allegato I.3 del Codice.

Il luogo di esecuzione dell’appalto sono le strade di competenza della Città metropolitana di Venezia, codice NUTS: ITH35.

CUI	-----
CPV prevalente	45216121-8 lavori di costruzione di caserme dei pompieri
CPV secondari	45311000-0 - 45331000-6 - 45330000-9

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del Codice è l'Ing. Nicola Torricella, direttore generale della Città Metropolitana di Venezia, indirizzo e-mail: nicola.torricella@cittametropolitana.ve.it, indirizzo pec: edilizia.cittametropolitana.ve@pecveneto.it.

Il RUP per la fase di affidamento è il dott. Stefano Pozzer, dirigente dell'Area Gare e Contratti e Rendicontazione Attività Progettuali Fondi Nazionali ed Internazionali della Città Metropolitana di Venezia, indirizzo e-mail: stefano.pozzer@cittametropolitana.ve.it, indirizzo pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it.

1. PIATTAFORMA

1.1

LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali di istruzioni raggiungibili ai link: https://appalti.cittametropolitana.ve.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp e https://appalti.cittametropolitana.ve.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://cittametropolitana.ve.it/>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato

qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e ai seguenti link: https://appalti.cittametropolitana.ve.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp e https://appalti.cittametropolitana.ve.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

La Città metropolitana di Venezia non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno derivante agli operatori economici concorrenti dall'utilizzo, dal malfunzionamento, dal ritardato o mancato utilizzo e/o dall'interruzione o sospensione dell'utilizzo della piattaforma, ivi inclusi perdita di opportunità commerciali, mancati guadagni, perdita di dati, danno all'immagine, richieste di risarcimento e/o pretese di terzi causati da:

- 1) eventi di "*forza maggiore*" intendendosi, in maniera esemplificativa, un evento tra i seguenti: interruzione della corrente elettrica o delle linee telefoniche o di collegamento alla rete o per guasti ai sistemi informatici, alle apparecchiature di telecomunicazione e/o agli impianti tecnologici che consentono l'utilizzo della piattaforma, per fatto di terzi, scioperi, atti vandalici e

- terroristici, incendi ed altri disastri naturali;
- 2) errata utilizzazione degli strumenti da parte dell'operatore economico.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla piattaforma nonché il relativo utilizzo devono essere effettuate in una delle seguenti modalità:

- compilazione del form presente all'indirizzo:
https://appalti.cittametropolitana.ve.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp;
- tramite e-mail a: service.appalti@maggioli.it;
- contattando il call center al numero 0422-267755, reperibile nei seguenti giorni e con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 08:30-13:00 e dalle 14:00-17:30.

Nella sezione "Istruzioni e manuali" è disponibile un manuale d'uso per l'utente.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) bando di gara;
- 2) disciplinare di gara;
- 3) determinazione n. 2209/2026 e 2244/2026 della Città metropolitana di Venezia;
- 4) progetto esecutivo scaricabile al seguente link (da incollare nel browser):
<https://cittametropolitana.ve.it/sites/default/files/Bandi/BandiCmVE/2026/vvf-sede-chioggia>
User: vigili
Pass: XEAEiNbdtuaXL%
- 5) Codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Venezia reperibile al link: <https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/personale/codice-di-comportamento;>
- 6) Protocollo di Legalità sottoscritto in data 09/10/2025 dai Prefetti della Regione Veneto, Regione del Veneto, UPI Veneto e da ANCI reperibile al link della Regione Veneto: <https://www.regione.veneto.it/protocolli-e-patti-di-integrita-in-regione-del-veneto;>
- 7) modello "Domanda di partecipazione";
- 8) documento di gara unico europeo in formato elettronico (M-DGUE) (per istruzioni sulla compilazione <https://appalti.cittametropolitana.ve.it/PortaleAppalti>, sezione "Istruzioni e manuali");
- 9) modello "Scheda offerta tecnica";
- 10) modello "Dichiarazione ai fini dell'accesso all'offerta tecnica";
- 11) modello "Dettaglio costi della manodopera".

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente nella piattaforma telematica di negoziazione della Città metropolitana di Venezia raggiungibile all'indirizzo <https://appalti.cittametropolitana.ve.it/PortaleAppalti>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 21/09/2026** attraverso la sezione della PAD *“Comunicazioni riservate al concorrente”*, disponibile al seguente link: <https://appalti.cittametropolitana.ve.it/PortaleAppalti>, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD sopra menzionata, all'interno della procedura di gara in oggetto, nella sezione *“Comunicazioni riservate al concorrente”* oppure nella sezione *“Comunicazioni della stazione appaltante”* se la risposta viene fornita in forma pubblica a tutti i concorrenti.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si precisa che verranno considerati validi unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente sulla piattaforma telematica <https://appalti.cittametropolitana.ve.it/PortaleAppalti>. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la Stazione Appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite attraverso il medesimo canale.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malf funzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per la realizzazione della nuova sede del Distaccamento di Chioggia dei Vigili del Fuoco di Venezia.

Clausola opzionale ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice: come indicato nel capitolato speciale d'appalto, cui si fa rinvio, qualora si verifichi la condizione di reperimento di ulteriori risorse finanziarie, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare ulteriori lavori come meglio evidenziati all'art. 2 del CSA e nell'elaborato progettuale denominato *“Relazione sulle opere stralciate dall'appalto”*.

Per l'esatta descrizione delle lavorazioni oggetto dell'intervento si rinvia al capitolato speciale d'appalto e agli elaborati progettuali.

Il progetto è stato verificato in data 23/6/2026 prot. 41951 e successivamente validato dal RUP ai sensi dell'art. 42 del Codice, come risulta dal verbale del 13/07/2026.

L'appalto è costituito da un unico lotto per le motivazioni riportate nella determinazione n. 2209/2026 della Città metropolitana di Venezia.

L'importo a base di gara è pari ad **euro 4.373.734,16** al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:

- euro 4.163.034,16 per lavori a corpo soggetti a ribasso;
- euro 210.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il RUP, al fine di determinare l'importo di gara, ha individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'art. 41, co. 13 e 14 del Codice per un totale di euro *813.564,13* facendo riferimento, ai fini della determinazione dell'ammontare, al CCNL relativo ai Lavoratori dipendenti Imprese Edili e Affini – codice CNEL F012.

Si rinvia al Capitolato speciale d'appalto ed alla determinazione n. 2209 del 20/08/2026 della Città metropolitana di Venezia.

Si precisa che il ribasso operato va applicato sull'importo di euro 4.163.034,16 comprensivo del costo della manodopera. Il costo della manodopera, qualora diverso da quello indicato, non si aggiunge all'importo dell'offerta.

Categoria dei lavori Allegato II.12 Tab. A	Importo lavori inclusi e Oneri Sicurezza manodopera	Classifica	Codice ATECO	Prevalente / scorporabile subappaltabile	% sul totale
OG 1	3.107.806,13	IV	41.20.00	Prevalente, subappaltabile nella misura massima del 49,99% del suo importo	71,06
OG 11	1.265.928,03	III	43.21.01 43.22.01	Scorporabile, subappaltabile al 100%	28,94
TOTALE	4.373.734,16				100,00

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi stanziati dal Ministero dell'Interno in base alla Convenzione sottoscritta tra Ministero dell'Interno e Città metropolitana di Venezia stipulata il 4/8/2023.

Si precisa che il presente appalto è assoggettato all'adozione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.9,

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto è riconosciuto un premio di accelerazione secondo i criteri indicati nella documentazione progettuale. Analogamente per quanto riguarda le penali, si rinvia alla documentazione progettuale.

Sul valore del contratto di appalto è calcolata l'anticipazione del prezzo nella misura pari al 20%, da erogarsi, previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo le modalità indicate all'art. 23 del capitolato speciale.

3.1 DURATA

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 515 (cinquecentoquindici)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Si rinvia all'art. 15 del Capitolato.

3.2 REVISIONE PREZZI

Si rinvia all'art. 28 del Capitolato.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: qualora si verifichi la condizione di reperimento di ulteriori risorse finanziarie, la Città metropolitana di Venezia si riserva la facoltà di affidare all'appaltatore l'esecuzione di ulteriori lavori come individuati all'art. 2 del CSA (**Opzione 1: Impianto Fotovoltaico OG 9 - Opzione 2: Sistemi Controllo/Monitoraggio OS 30**) e fino alla concorrenza di un importo massimo stimato pari a € 163.246,44 (IVA esclusa).

L'affidamento dell'opzione assurge a mera facoltà della stazione appaltante, correlata all'effettivo reperimento delle relative fonti di finanziamento e, comunque, previa verifica dell'accurata esecuzione del contratto principale e della qualità della prestazione resa.

Nel caso la stazione appaltante eserciti l'opzione in argomento, all'aggiudicatario non saranno riconosciuti ulteriori compensi o indennità oltre al corrispettivo sopra indicato (come ridefinito in sede di progettazione esecutiva).

Di contro, nel caso la stazione appaltante decida di non contrattualizzare i lavori dell'opzione, l'aggiudicatario dell'appalto non avrà nulla a che pretendere a qualsivoglia titolo dalla stazione appaltante;

Si precisa che quanto offerto varrà anche per eventuali opere opzionali.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € **4.536.980,60**, al netto di Iva:

Importo a base di gara	4.163.034,16
Importo per l'opzione art. 120, comma 1, lett. a) del Codice (lavorazioni rientranti nelle categorie OG 9 e OS 30)	163.246,44
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	210.700,00
Valore globale stimato	4.536.980,60

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara/il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 del Codice, il concorrente può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per la categoria prevalente OG 1:

- è richiesto il possesso di regolare attestazione SOA per classifica adeguata all'importo indicato nella tabella del paragrafo 3;
- è subappaltabile nella misura massima del 49,99% del suo importo.

Per la categoria scorporabile OG 11:

- è richiesto il possesso di regolare attestazione SOA per classifica adeguata all'importo indicato nella predetta tabella;
- in assenza di qualificazione, deve essere subappaltata per intero (subappalto "*qualificatorio*") con aumento in categoria prevalente dell'importo non posseduto.

Opere opzionali:

categoria OG 9: importo di euro 114.569,16

categoria OS 30: importo di euro 48.677,28

Tali lavorazioni, inferiori al 10% dell'importo stimato dell'appalto, confluiscono nella categoria prevalente. Il concorrente che non possiede le relative qualificazioni deve indicare obbligatoriamente il subappalto delle stesse nella domanda di partecipazione, con aumento in categoria prevalente dell'importo non posseduto.

Il concorrente deve possedere attestazione Soa in categoria OG 1 classifica V (importo totale dei lavori comprensivi delle opzioni e in mancanza della qualificazione nella categoria scorporabile OG 11).

Si precisa che sono considerate inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria, come prevede l'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Si rinvia al paragrafo precedente.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico-professionale

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2, fermo il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 4, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al paragrafo 6.2, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5, i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2.

I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1, devono essere posseduti dal consorzio e da ciascun'impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 1 del Codice per i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice, qualora il consorzio esegua i lavori esclusivamente con la propria struttura senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate; qualora il consorzio esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del codice. Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 del Codice, i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) alle proprie consorziate non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b) c) e d) del D.Lgs. 36/2023 (consorzi fra cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 36/2023, è tenuta anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dell'art 67, commi 1 e 3 del Codice, utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'allegato II.12.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 0 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Si rinvia alla tabella del paragrafo 3 con il dettaglio della quota percentuale massima subappaltabile.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Tutte le prestazioni e lavorazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate nelle misure riportate nella tabella del paragrafo 3 ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, per le ragioni meglio specificate nella determina a contrarre n. 2209/2026

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al **trenta per cento** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all'**occupazione giovanile**;
- una quota pari almeno al **trenta per cento** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all'**occupazione femminile**.

Gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti devono produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 1, comma 1 dell'all. II.3 del codice).

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto della normativa relativa alla **c.d. patente a punti** (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008).

9.1 SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE

Non ricorre.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto (incluse le opzioni), costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente Stazione Appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

L'importo richiesto è pari ad **euro 90.739,71** (2% su importo con opzione **4.536.980,60**)

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito a favore della Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia - Mestre, C.F. 80008840276, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto:

codice IBAN: IT69T0200802017000101755752 - c/c: 000101755752 - ABI: 02008 - CAB: 02017 - CIN: T - SWIFT: UNCRITM1VF2.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è

sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
 - presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;
- indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia-Mestre, C.F. 80008840276);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

- c. **Riduzione del 10%** cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

N.B. Non sono previste ulteriori riduzioni rispetto a quelle sopra citate.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non ricorre.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **euro 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22/12/2025.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 30/09/2026** a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 0.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100MB complessivi e di 30MB per singolo upload. La PAD accetta esclusivamente file con i seguenti formati: TXT, RTF, DOC, DOCX, ODT, CSV, XLS, XLSX, ODS, PDF, P7M, TSD, JPG, PNG, XML, ZIP.

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio ordinario di concorrenti, sarà l'impresa mandataria o designata tale a presentare l'offerta mediante la PAD, come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la piattaforma medesima. Si precisa che tutti i componenti del raggruppamento devono aver effettuato la registrazione alla PAD.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 0 e nei manuali disponibili nella sezione "Istruzioni e manuali" della predetta PAD, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

Per poter presentare offerta e prender parte alla presente procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione alla PAD all'indirizzo <https://appalti.cittametropolitana.ve.it/PortaleAppalti>.

Nel caso di concorrenti associati, ciascun documento componente l'offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Si precisa che, nel caso l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori da parte dell'operatore economico, sarà necessario procedere al ritiro della busta telematica (modalità e sezione PAD in cui si possono reperire le informazioni "Istruzioni e manuali") ed inviare nuovamente la documentazione che sostituirà tutti gli elementi della precedente (amministrativa, tecnica ed economica). Si precisa che fino alla scadenza della gara è possibile inserire una nuova offerta, previo ritiro della precedente. Pertanto la modifica va a sostituire quanto in precedenza inserito e non funge da integrazione, bensì da sostituzione di quanto già allegato.

Non verranno considerate valide le offerte plurime, condizionate o alternative.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore (si rinvia al paragrafo 1 del presente disciplinare).

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica.**

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni che deve rendere il concorrente sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 0 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di **5 (cinque)** giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **5 (cinque) giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Il soccorso istruttorio verrà attivato esclusivamente attraverso la PAD <https://appalti.cittametropolitana.ve.it/PortaleAppalti> mediante apposita comunicazione.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la predetta PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) M-DGUE;
- 3) garanzia provvisoria comprensiva dell'eventuale documentazione a comprova della riduzione;
- 4) ricevuta di pagamento del contributo ANAC;
- 5) *[eventuale]* procura;
- 6) *[eventuale]* documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.4;
- 7) *[eventuale]* documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5;
- 8) **solo per i concorrenti che occupano più di 50 dipendenti**: copia dell'ultimo **rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, l'obbligo di cui sopra come prescritto dall'art. 1, comma 1 dell'Allegato II.3 al Codice è a carico separatamente del consorzio e della/delle consorziata/e indicata/e per l'esecuzione, nonché, qualora la consorziata designata per l'esecuzione sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice, delle consorziate per le quali quest'ultima concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, già costituiti ovvero non ancora costituiti,

il predetto obbligo di cui all'art. 1, comma 1 dell'Allegato II.3 al Codice, è a carico di ogni concorrente riunito che occupi oltre 50 dipendenti;

9) eventuale ulteriore documentazione a corredo.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello "*Domanda di partecipazione*" ed è soggetta ad imposta di bollo.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il

codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di raggruppamenti di imprese, l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la

stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) DGUE dell'ausiliaria, a firma di quest'ultima;
- 2) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 3) la dichiarazione di avvalimento;
- 4) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, la dichiarazione di avvalimento e il contratto di avvalimento sono presentati nell'offerta tecnica.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti di lavorazioni, ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti delle lavorazioni, ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti delle lavorazioni, ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di quote di esecuzione dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti delle lavorazioni ovvero la percentuale in caso di quote di esecuzione dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti delle lavorazioni, ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti delle lavorazioni, ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, in ordine a quanto richiesto dalla domanda di partecipazione.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce nel pannello "Offerta tecnica" della PAD la documentazione relativa all'offerta tecnica. L'offerta tecnica è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 13.

Costituiscono contenuto essenziale dell'offerta tecnica e, pertanto, la loro mancanza comporta l'inammissibilità dell'offerta, esclusivamente i documenti di cui alle lettere a) e b).

L'offerta tecnica deve contenere i seguenti documenti:

a) Relazione tecnica

Relazione tecnica strutturata in capitoli corrispondenti ai criteri di valutazione di natura qualitativa/discrezionale (D) indicati nella Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui al paragrafo 18.1 del presente disciplinare.

La relazione deve essere redatta in modo chiaro e accurato, nel numero massimo di facciate previsto per ciascun criterio di valutazione, suddivisa in capitoli, su pagina formato A4, preferibilmente con carattere Times New Roman 11.

Non sono computati nel numero massimo di facciate le copertine e gli eventuali sommari.

b) Scheda offerta tecnica

Scheda offerta tecnica relativa ai criteri di natura tabellare (T), compilata secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante.

c) Dichiarazione ai fini dell'eventuale accesso all'offerta tecnica

Dichiarazione contenente l'eventuale indicazione motivata e comprovata delle parti dell'offerta tecnica

che l'operatore economico ritiene coperte da segreti tecnici o commerciali, ai fini delle valutazioni di cui agli articoli 35 e 36 del Codice.

d) Copia oscurata dell'offerta tecnica) *(eventuale sulla base di quanto dichiarato nel modello Dichiarazione ai fini dell'eventuale accesso all'offerta tecnica)*

Ove ricorra il caso di cui alla lettera c), copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici o commerciali, con puntuale indicazione delle relative motivazioni.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte ai fini delle determinazioni sull'ostensione.

e) Documentazione relativa all'avvalimento premiale

In caso di avvalimento premiale, dichiarazione dell'ausiliaria e contratto di avvalimento.

La mancata produzione di tale documentazione non comporta l'inammissibilità dell'offerta, ma determina la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale, ove previsto.

f) Offerta di Gestione Informativa (oGI)

L'operatore economico presenta l'Offerta di Gestione Informativa (oGI), redatta in conformità al Capitolato Informativo predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 1, comma 9, dell'Allegato I.9 al d.lgs. 36/202.

Ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. b), dell'Allegato I.9, nei casi di procedure di affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i concorrenti presentano anche l'oGI in risposta ai requisiti richiesti nel Capitolato Informativo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. c), dell'Allegato I.9, il Piano di Gestione Informativa (pGI) è redatto dall'aggiudicatario sulla base dell'oGI ed è sottoposto alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello stesso; esso può essere aggiornato nel corso dell'esecuzione del contratto e, in caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, la stazione appaltante può richiederne la consegna prima della stipula del contratto.

L'oGI è acquisita agli atti quale documento predisposto in risposta al Capitolato Informativo e non costituisce autonomo criterio o sub-criterio di valutazione.

La mancata presentazione dell'oGI non comporta l'inammissibilità dell'offerta.

La documentazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) non costituisce contenuto essenziale dell'offerta tecnica ai fini dell'ammissibilità, salvo quanto espressamente previsto alla lettera e) in ordine alla mancata attribuzione del punteggio premiale.

I limiti dimensionali e redazionali previsti per la relazione tecnica e per gli eventuali elaborati allegati sono stabiliti ai fini dell'ordinato svolgimento della valutazione comparativa delle offerte e non assumono autonoma portata espulsiva.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nel pannello "Offerta economica" della PAD la documentazione economica. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) l'offerta economica generata automaticamente dal sistema dopo l'inserimento da parte dell'operatore economico dei seguenti elementi:

- il **ribasso percentuale offerto**, espresso in cifre con un massimo di **due cifre decimali**, sull'importo a base di gara pari ad euro **4.163.034,16**, al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e dell'Iva;

- la **stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro**; detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- la **stima del costo della manodopera** per la durata dell'appalto ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice; resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione;

b) il modello “Dettaglio costi della manodopera” debitamente compilato.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Sono oggetto di valutazione esclusivamente gli elementi espressamente richiamati nella tabella che segue, con i relativi punteggi massimi, modalità redazionali e modalità di attribuzione del punteggio.

Non sono oggetto di valutazione, né comportano attribuzione di punteggio:

- la dichiarazione ai fini dell'eventuale accesso all'offerta tecnica di cui all'art. 16, lett. c);
- l'eventuale copia oscurata della relazione tecnica di cui all'art. 16, lett. d);
- la documentazione relativa all'avvalimento premiale di cui all'art. 16, lett. e), che rileva esclusivamente ai fini dell'attribuzione del corrispondente punteggio premiale, ove previsto;
- l'Offerta di Gestione Informativa (oGI) di cui all'art. 16, lett. f).

L'oGI è presentata in risposta ai requisiti richiesti nel Capitolato Informativo ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. b), dell'Allegato I.9. 4. Ai sensi del presente disciplinare, l'oGI non è configurata come autonomo criterio o sub-criterio di valutazione; essa è acquisita agli atti ma non forma oggetto di punteggio. Resta fermo che il pGI è redatto dall'aggiudicatario sulla base dell'oGI ed è sottoposto alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. c), dell'Allegato I.9.

La mancata presentazione dell'oGI non comporta l'inammissibilità dell'offerta, in coerenza con l'art. 16 del presente disciplinare

Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica

	CRITERI DI VALUTAZIONE	MODALITA' REDAZIONALI DELL'OFFERTA	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	D (PUNTI MAX)	T (PUNTI MAX)
A	MIGLIORAMENTO DELLA DURABILITA' E DELLA RESISTENZA MECCANICA DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE ESTERNE – PASSAGGIO MEZZI ARTICOLATI La proposta dovrà indicare analiticamente le caratteristiche prestazionali dei materiali proposti tramite l'esibizione di schede tecniche del produttore.	Relazione di max una pagina formato A4 preferibilmente con carattere Times New Roman 11 e relative schede tecniche	Saranno valutate con maggior favore le proposte che indicheranno analiticamente: le caratteristiche prestazionali dei materiali proposti tramite l'esibizione di schede tecniche del produttore (es. resistenza alla compressione, classe di esposizione, moduli di resilienza); un focus specifico sul comportamento dello strato di usura nei punti di massima sollecitazione dovuti alle manovre da fermo e in curva dei mezzi articolati pesanti; un cronoprogramma o piano di manutenzione predittiva stimato (es. anni garantiti prima del primo intervento di ripristino rispetto al pacchetto standard previsto in Tav OC 33)."	20	
B	LOGISTICA DEL CANTIERE La proposta dovrà contenere le misure che consentiranno una migliore gestione logistica, all'ingresso di mezzi sia natanti che gommati in cantiere.	Relazione di max una pagina formato A4 ed elaborato grafico di max un pagina formato A3. Il testo dovrà essere redatto preferibilmente con carattere Times New Roman 11.	Saranno valutate con maggior favore le proposte che minimizzeranno l'impatto del cantiere in termini di sicurezza per la pubblica viabilità sia su strada Viale Mediterraneo e strada Madonna Marina che su acqua anche nei termini di minore impatto ambientale (riduzione di polveri, emissioni acustiche); le modalità di interfaccia e coordinamento tra la movimentazione via terra e quella via acqua (mezzi natanti), con particolare riguardo alle operazioni di carico/scarico in banchina; sistemi concreti di mitigazione	15	

			delle polveri e del rumore (es. barriere acustiche mobili, sistemi di lavaggio ruote dei mezzi in uscita, utilizzo di macchinari ibridi o elettrici) quantificati in termini di riduzione percentuale degli impatti rispetto alle lavorazioni standard."		
C	MIGLIOR PRESTAZIONE TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEI C.A. DELLA CAVANA La proposta dovrà contenere la descrizione del trattamento delle superfici in c.a. della cavana esposte all'ambiente marino e dovrà specificare: • il ciclo tecnologico completo del trattamento; • il possesso di certificazioni di conformità alle norme UNI EN 1504; • i metodi di preparazione superficiale del calcestruzzo atti a garantire la perfetta adesione dei prodotti proposti.	Relazione di max una pagina formato A4. Il testo dovrà essere redatto preferibilmente con carattere Times New Roman 11.	Saranno valutate con maggior favore le misure che consentiranno un più efficace ed efficiente trattamento delle superfici in c.a. della cavana esposte all'ambiente marino. Saranno valutate con maggior favore le proposte che miglioreranno la durabilità del manufatto e che ridurranno gli oneri manutentivi (rif. Tav OC 22, 23); le proposte che specificheranno: il ciclo tecnologico completo del trattamento; il possesso di certificazioni di conformità alle norme UNI EN 1504 (prodotti per la protezione e riparazione delle strutture di calcestruzzo) specifiche per l'ambiente marino; i metodi di preparazione superficiale del calcestruzzo atti a garantire la perfetta adesione dei prodotti proposti."	15	
D	MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ACUSTICA-FUNZIONALE DELLA SALA RIUNIONE La proposta dovrà contenere le migliorie offerte volte ad ottimizzare le prestazioni acustiche della sala riunioni al fine di migliorare il confort acustico e la diffusione sonora nella sala rispetto allo stato di progetto con utilizzo di materiali fonoassorbenti-fonoisolanti provvisti di certificazione acustica di laboratorio con la specificazione delle modalità di installazione integrate con il layout funzionale ed estetico della sala.	Relazione di max una pagina formato A4 . Il testo dovrà essere redatto preferibilmente con carattere Times New Roman 11.	Saranno valutate con maggior favore le proposte contenenti le migliorie volte ad ottimizzare le prestazioni acustiche della sala riunioni, che miglioreranno il confort acustico e la diffusione sonora nella sala. Saranno valutate con maggior favore le proposte supportate da: una relazione tecnica previsionale o modellazione acustica semplificata che indichi i valori attesi di tempo di riverberazione ed evidenzi il miglioramento rispetto allo stato di fatto; l'utilizzo di materiali fonoassorbenti/fonoisolanti provvisti di certificazione acustica di	15	

			laboratorio, specificando le modalità di installazione integrate con il layout funzionale ed estetico della sala."		
E	CRITERIO CAM: CRITERI AMBIENTALI MINIMI La proposta dovrà contenere soluzioni migliorative rispetto ai requisiti minimi obbligatori dei CAM (materiali, rifiuti di cantiere, prestazioni ambientali delle lavorazioni) con un particolare riferimento ai seguenti elementi: - utilizzo di materiali da costruzione con una percentuale di contenuto di riciclato o recuperato superiore alla soglia minima obbligatoria; - piano di gestione dei rifiuti di cantiere che prevede percentuali di recupero/riciclaggio superiori alle soglie minime obbligatorie, con indicazione delle filiere di recupero e degli operatori previsti; - piano operativo di conformità CAM che individua per ciascuna categoria di fornitura rilevante il documento di prova della conformità ai CAM (schede tecniche, certificazioni, dichiarazioni del produttore, etichette ambientali); - presenza di una figura interna all'impresa con responsabilità esplicita di presidio della conformità CAM durante l'esecuzione.	Relazione di max 1 pagina formato A4. Il testo dovrà essere redatto preferibilmente con carattere Times New Roman 11	Saranno valutate con maggior favore le soluzioni migliorative rispetto ai requisiti minimi obbligatori dei CAM (materiali, rifiuti di cantiere, prestazioni ambientali delle lavorazioni)	5	
F	CERTIFICAZIONE RESPONSABILITA' SOCIALE ED ETICA Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente	Possesso certificazione	NO = punti 0 SÌ = punti 1		1
G	POSSESSO CERTIFICAZIONE DI PARITÀ DI GENERE, UNI/PDR 125:2022, oppure di idonee certificazioni equivalenti rilasciate da Organismi stabiliti in altri Stati membri (come da comunicato del presidente ANAC del 30/11/2022)	Possesso certificazione	NO = punti 0 SÌ = punti 1		1
H	ESPERIENZA SU APPALTI ANALOGHI Saranno valutati, fino a un massimo di n. 3 interventi di nuova costruzione o ristrutturazione aventi ad oggetto caserme o distaccamenti a servizio dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile o delle Forze dell'Ordine, di importo contrattuale pari o superiore a euro 1.000.000,00, IVA esclusa,	Per ciascun lavoro Relazione descrittiva di max 1 pagina formato A3, preferibilmente carattere Times New Roman corpo 11.	La Commissione attribuirà il punteggio in forma tabellare, riconoscendo 2 punti per ciascun lavoro ritenuto ammissibile, fino a un massimo di 6 punti complessivi. Il singolo lavoro sarà considerato ammissibile solo in		6

	realizzati negli ultimi 10 anni. Per ciascun lavoro l'operatore economico dovrà produrre una relazione descrittiva nella quale l'operatore economico illustra sinteticamente le caratteristiche principali del lavoro eseguito, le modalità realizzative e gli elementi di analogia con l'oggetto dell'appalto.		presenza congiunta di tutti i seguenti requisiti: a) rientranza tra i primi tre lavori presentati; b) riconducibilità dell'intervento a nuova costruzione o ristrutturazione; c) oggetto dell'intervento riferito a caserme o distaccamenti a servizio di Vigili del Fuoco, Protezione Civile o Forze dell'Ordine; d) importo contrattuale non inferiore a euro 1.000.000,00, IVA esclusa; e) emissione del collaudo entro gli ultimi 10 anni; f) indicazione completa dei dati richiesti dalla lex specialis. L'attribuzione del punteggio avverrà come segue: 1 lavoro ammissibile = 2 punti; 2 lavori ammissibili = 4 punti; 3 lavori ammissibili = 6 punti. In mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti, il singolo lavoro non sarà valutato e non darà diritto a punteggio.		
I	BIM: GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELL'ESECUZIONE Presenza di figure certificate BIM Manager, BIM Coordinator e/o BIM Specialist regolarmente assunte all'interno dell'azienda prima della pubblicazione del bando di gara.	Il concorrente indica nominativamente, nella scheda offerta tecnica, le figure con certificazione professionale BIM (BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist) che si impegna a destinare all'esecuzione del contratto, specificando	Modalità di attribuzione del punteggio: Figura indicata e vincolata al contratto punti BIM Manager certificato 1,0 BIM Coordinator certificato 0,5 BIM Specialist certificato 0,5 MASSIMO ATTRIBUIBILE 2,0 Precisazione: Le figure indicate nella scheda offerta tecnica sono soggette a vincolo contrattuale. La loro		2

		per ciascuna: nome e cognome, livello di certificazione, ente certificatore.	sostituzione in corso di esecuzione è ammessa solo con figure di pari o superiore qualificazione, previo nulla osta della stazione appaltante. La mancata disponibilità delle risorse indicate, accertata in sede di esecuzione, costituisce inadempimento contrattuale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023.		
--	--	--	--	--	--

Si precisa che, per i per i criteri discrezionali A-B-C-D-E, in caso di mancata esecuzione di quanto proposto, verrà applicata una detrazione pari a:

per criterio A: 2,5% dell'importo contrattuale.

per criterio B: 2% dell'importo contrattuale.

per criterio C: 2% dell'importo contrattuale.

per criterio D: 0,5% dell'importo contrattuale.

per criterio E: 0,2% dell'importo contrattuale.

Oltre ai criteri motivazionali già indicati nella suesposta tabella, per ciascuno degli elementi discrezionali si prevedono i seguenti criteri di valutazione:

- chiarezza (anche espressivo – compositiva) e sintesi nella formulazione delle proposte;
- efficienza e realismo delle proposte formulate;
- livello di approfondimento delle soluzioni proposte, precisione ed esaustività delle stesse.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli **elementi qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente secondo la formula:

$$Ci = mc$$

dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo)

mc = media dei coefficienti, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice a ciascun concorrente; il coefficiente medio ottenuto da ciascuna offerta sarà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile ad ogni elemento di valutazione.

Ogni Commissario provvederà, in base ai criteri motivazionali indicati per ciascuno dei criteri qualitativi, ad attribuire discrezionalmente un coefficiente da 0 a 1 sulla base dei parametri di seguito indicati:

Tabella giudizi di valutazione

VALUTAZIONE	CRITERIO DI GIUDIZIO	COEFFICIENTE
IRRILEVANTE	Trattazione assente che denota nulla o assenza di rispondenza con le aspettative	0,0
INSUFFICIENTE	Mancanza di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; insufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione. In conclusione, non in linea	0,2

	con gli standard richiesti.	
SUFFICIENTE	Sufficiente rispondenza delle proposte e alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione. In conclusione, in linea con gli standard richiesti.	0,4
BUONO	Rispondenza delle proposte e alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione. In conclusione, più che in linea con gli standard richiesti.	0,6
OTTIMO	Ottima rispondenza delle proposte e alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; ottimo grado di personalizzazione. In conclusione, superiore agli standard richiesti.	0,8
ECCELLENTE	Assoluta rispondenza delle proposte e alle esigenze dell'ente; concreta fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle soluzioni; elevato grado di personalizzazione. In conclusione, molto superiore agli standard richiesti.	1,0

I commissari potranno esprimere anche coefficienti intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i giudizi sopra indicati.

Quanto all'elemento cui è assegnato un **punteggio tabellare** identificato dalla colonna "T" della *Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica*, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Si precisa che:

- prima di procedere all'aggiudicazione definitiva ed entro il termine assegnato, all'aggiudicatario verrà richiesto di produrre la documentazione al fine di verificare quanto offerto in sede di gara;
- in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, reti e GEIE, il punteggio previsto per i criteri tabellari sarà così assegnato.

Criteri F e G: nel caso di possesso dell'elemento richiesto da parte di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento;

Criteri H e I: nel caso di possesso dell'elemento richiesto da parte del raggruppamento nel suo complesso;

- in caso di partecipazione in consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, il punteggio previsto per il **criterio tabellare F e G** sarà assegnato nel caso di possesso dell'elemento richiesto da parte del consorzio medesimo e delle consorziate designate come esecutrici, mentre per i **criteri H e I** sarà assegnato nel caso di possesso dell'elemento richiesto da parte del consorzio o delle consorziate designate come esecutrici.

Si precisa, altresì, che il calcolo dei punteggi tecnici verrà effettuato in un foglio Excel al di fuori della piattaforma telematica e che verrà inserito manualmente nella piattaforma il punteggio finale relativo all'offerta tecnica di ciascun concorrente.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero e uno, calcolato sulla base del metodo non lineare con $\alpha = 0,2$ e poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica (**max 20 punti**).

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO	PUNTI MAX	FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
€ 4.163.034,16	20	$Ci = (Ri/Rmax)^\alpha$

(esclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA)		dove C_i = coefficiente del concorrente <i>i</i> -esimo variabile tra 0 e 1 R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente <i>i</i> -esimo R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente α = parametro di concavità della curva pari a 0,2
--	--	---

Non sono ammesse offerte in aumento né contenenti riserve o condizioni, pena l'esclusione dalla gara.

METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i*-esimo

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n

Al risultato della suddetta operazione verrà sommato il punteggio tabellare già espresso in valore assoluto, ottenuto dall'offerta del singolo concorrente.

Si precisa che ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, avranno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della PAD e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevarranno su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

N.B.: il risultato finale di ogni singola formula applicata per l'attribuzione dei punteggi verrà arrotondato alla quarta cifra decimale, per eccesso qualora la quinta cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, per difetto qualora la quinta cifra decimale risulti inferiore a cinque.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un **numero dispari pari a n. 3 membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Venezia, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sottosezione "*Bandi di gara e contratti*", nonché nella PAD.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica ha luogo **il giorno 02/10/2026 a partire dalle ore 09:00.**

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

INVERSIONE PROCEDIMENTALE: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC.

Successivamente, per tutti i partecipanti, si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, ed infine, nei confronti del solo concorrente primo nella graduatoria di gara, alla verifica della documentazione amministrativa. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

21. VERIFICA RICEZIONE BUSTE AMMINISTRATIVE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

L'autorità di gara procede a:

- a) verificare la corretta ricezione, il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi telematici inviati dai concorrenti acquisiti dalla piattaforma;
- b) verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 0, se necessario;
- d) chiudere la valutazione amministrativa senza previa verifica di idoneità dei partecipanti.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e la comunica all'Autorità di gara per la verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo e proposto per l'aggiudicazione.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando non abbia previsto espressamente tale possibilità.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'autorità di gara procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 0, se necessario;
- d) trasmettere l'offerta al RUP per la valutazione di congruità dell'offerta nel caso in cui risulti anomala.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

Delle operazioni effettuate sarà redatto apposito verbale che costituirà il provvedimento con il quale saranno determinate le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti alla procedura di gara.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La Stazione Appaltante procede alla predetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il predetto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP può avvalersi della Commissione giudicatrice, per valutarne la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 0 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice.

Ove ne ricorrano le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato con la Città metropolitana di Venezia, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Si precisa che nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Stazione Appaltante, d'intesa con l'Ente convenzionato per il quale la gara è svolta, può motivatamente sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della Città metropolitana di Venezia e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione

Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Città metropolitana di Venezia.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita tramite la sezione *"Accesso agli atti e offerte"* della PAD <https://appalti.cittametropolitana.ve.it/PortaleAppalti> e comunicata agli interessati tramite notifica inoltrata dalla PAD stessa.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi con le modalità sopra indicate, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante.

Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito tramite la funzione *"Invia una nuova comunicazione"* dalla sezione *"Comunicazioni riservate al concorrente"* della PAD <https://appalti.cittametropolitana.ve.it/PortaleAppalti>.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute al giudice ordinario, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- finalità del trattamento: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente disciplinare e, in particolare, ai fini della esecuzione delle

prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;

- dati sensibili: i dati forniti dall'operatore economico non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili".

I dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti previsti, al solo fine degli adempimenti connessi al presente incarico nel rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR.

IL DIRIGENTE
dott. Stefano Pozzer
(documento firmato digitalmente)